Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/56/CE)

(GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2007/114/CE della Commissione dell'8 febbraio 2007	L 49	21	17.2.2007
►M2	Decisione 2008/629/CE della Commissione del 12 giugno 2008	L 205	47	1.8.2008
►M3	Decisione 2008/785/CE della Commissione del 9 ottobre 2008	L 269	11	10.10.2008

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l'istituzione di agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito da detto regolamento e di incaricarle dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari; questa decisione non influisce sulla portata del regolamento.

(2) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la direzione, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3) La gestione di alcuni aspetti centralizzati di una serie di programmi nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

(4) I compiti connessi all'esecuzione di tale programma possono essere delegati a un'agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra, da una parte, le fasi della programmazione e l'adozione delle decisioni in materia di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione, e, dall'altra, l'esecuzione dei progetti, da affidare all'agenzia esecutiva.

(5) L'istituzione di un'agenzia esecutiva non modifica né la delega da parte del Consiglio alla Commissione della gestione di alcune fasi delle azioni previste dai vari programmi né la delega alle agenzie nazionali dei compiti di gestione concernenti certi programmi.

(6) Un'analisi costi/benefici appositamente realizzata ha dimostrato che il ricorso ad un'agenzia esecutiva per la gestione di determinati aspetti centralizzati del programma nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura rappresenta l'opzione più vantaggiosa rispetto alle altre opzioni disponibili, in termini sia finanziari che non finanziari.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive.

(8) Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, stabilisce un regolamento finanziario tipo delle

([1]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

▼B

agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 ([1]) del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'Agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e i cui principi operativi sono definiti dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2. La denominazione dell'Agenzia è «Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura».

Articolo 2

Sede

La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

▼M1

1. L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1º gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.

▼B

2. Una valutazione dell'operato dell'Agenzia, comprendente un'analisi costi-benefici come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, sarà effettuata dalla Commissione nel 2006, in vista dell'eventuale revisione o estensione dei compiti dell'Agenzia nel quadro della nuova serie di programmi nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

▼M3

1. L'agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

1) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti economici a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare), approvati dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio ([2]);

2) il programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con la decisione 95/563/CE del Consiglio ([3]);

3) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con la decisione 95/564/CE del Consiglio ([4]);

([1]) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
([2]) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
([3]) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.
([4]) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

▼M3

4) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione «Socrates» (2000-2006), approvata con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

5) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvata con la decisione 1999/382/CE del Consiglio ([2]);

6) il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]);

7) il programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]);

8) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla fornitura di un'assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio ([5]);

9) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approvati nel quadro del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio ([6]);

10) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati a seguito delle disposizioni relative alle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, approvate dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio ([7]);

11) la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata dalla decisione 1999/311/CE del Consiglio ([8]);

12) i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione professionali (2001-2005), approvato dalla decisione 2001/196/CE del Consiglio ([9]);

13) i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con la decisione 2001/197/CE del Consiglio ([10]);

14) il programma d'incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con la decisione 2000/821/CE del Consiglio ([11]);

15) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), ap-

([1]) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.
([2]) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.
([3]) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.
([4]) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.
([5]) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.
([6]) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.
([7]) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.
([8]) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30.
([9]) GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.
([10]) GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.
([11]) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

▼M3

provato con la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

16) il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa («apprendimento on line»/«e-learning») (2004-2006), approvato con la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

17) il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con la decisione 2004/100/CE del Consiglio ([3]);

18) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con la decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]);

19) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]);

20) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con la decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]);

21) il programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]);

22) i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione in materia di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionali (2006-2013), approvato con la decisione 2006/910/CE del Consiglio ([8]);

23) i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che istituisce un quadro per la cooperazione in materia d'istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), approvato con la decisione 2006/964/CE del Consiglio ([9]);

24) il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente «Lifelong Learning» (2007-2013), approvato con la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]);

25) il programma «Cultura» (2007-2013), approvato con la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]);

26) il programma «L'Europa per i cittadini» per la promozione della cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]);

([1]) GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.
([2]) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.
([3]) GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.
([4]) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.
([5]) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.
([6]) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.
([7]) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.
([8]) GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.
([9]) GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.
([10]) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
([11]) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
([12]) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

▼M3

27) il programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

28) il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

29) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante le disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio ([3]);

30) i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù, che possono essere finanziati mediante le disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA), definito nel regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ([4]);

31) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati con le disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito con il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]);

32) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario della cooperazione allo sviluppo istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]);

33) i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario della cooperazione con i paesi industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito (ICI) istituito con il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio ([7]);

34) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati con le risorse del 9º Fondo europeo di sviluppo (2000-2007) ([8]).

▼B

2. Nell'ambito della gestione degli aspetti dei programmi comunitari indicati nel paragrafo 1, l'Agenzia è responsabile dei compiti seguenti:

a) la gestione dell'intero ciclo di vita dei progetti che le sono assegnati nell'ambito dell'esecuzione dei programmi comunitari, in base al programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione e avente valore di decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di appalti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, o in base a decisioni di finanziamento specifiche adottate dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio in entrate e spese e l'esecuzione, sulla base della delega della Commissione, di alcune o tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare di quelle inerenti all'attribuzione di sovvenzioni e appalti;

c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione dei programmi comunitari;

([1]) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
([2]) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
([3]) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.
([4]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
([5]) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
([6]) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
([7]) GU L 405 del 3.12.2006, pag. 37.
([8]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

▼M1

d) la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa («Eurydice») per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni nonché l'elaborazione di studi e pubblicazioni.

▼B

3. L'Agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del Comitato delle agenzie esecutive di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell'ambito di altri programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell'articolo 2 del regolamento n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4. La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti assegnati all'Agenzia ed è modificata in funzione dei compiti supplementari che eventualmente le sono assegnati. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1. L'Agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore, designati dalla Commissione.

2. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato per quattro anni.

▼M1

Articolo 6

Sovvenzione

Fatte salve altre entrate, l'Agenzia, per il suo funzionamento, riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse sono prelevate sulla dotazione finanziaria dei programmi interessati citati all'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, su quella di altri programmi comunitari la cui attuazione è affidata all'Agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.

▼B

Articolo 7

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisati nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.